



CITTA' DI ALBANO LAZIALE

Provincia di Roma

UFFICIO DI SUPPORTO DEL DIRIGENTE

Via A. De Gasperi n° 64 – CAP 00041 Albano Laziale – tel. 06/93295278 e fax 06/93295282
e.mail: segreteria.dirigente@comune.albanolaziale.rm.it

REGIONE LAZIO

Dipartimento Istituzionale e Territorio

Direzione Regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti

Area Ciclo Integrato dei Rifiuti

Pec: protocollo-istituzionale@regione.lazio.legalmail.it

e p.c.: ASL Roma H

Direzione Igiene e Sanità Pubblica

Borgo Garibaldi, 12

00041 Albano Laziale (RM)

Pec: sisp@pec.aslromah.it

Provincia di Roma

Dip.IV – Serv. I

Gestione Rifiuti

Pec: dipIVserv1@pec.provincia.roma.it

Arpalazio

Agenzia Regionale Protezione Ambientale del Lazio

Via Giuseppe Saredo, 52

00175 Roma

Città di Albano Laziale

Prot. Uscita del 22/10/2013

nr. 0045234/S44102

Classifica: VI.III

~~MAI IL BENE DEL PRIMO NON SI PUÒ METTERE IN DUBBIO~~

Sindaco Comune di Ardea

Pec: uff.protocollo@pec.comune.ardea.rm.it

Direttore Tecnico di Arpa Lazio

Ing. Rossana Cintoli


OGGETTO: Esiti delle verifiche effettuate presso la discarica della Società "Pontina Ambiente" sita in loc. Roncigliano, Albano Laziale.

In riferimento alla nota dell'Arpa Lazio prot. 0080299 dell'11/10/2013 acquisita al ns. protocollo con il n. 0043840 dell'11/10/2013 si richiede a codesta Regione di volersi attivare tempestivamente per dare le opportune istruzioni operative e coperture finanziarie come richiesto dall'Arpa Lazio al fine di svolgere tutte le attività di vigilanza e controllo di sua propria competenza.


La situazione lamentata dello scrivente Comune, richiede una urgente risposta tecnica che non può tollerare palliativi interventi dilatori, ma deve affrontare alla radice le problematiche esposte ed i potenziali rischi che, se accertati, devono essere opportunamente ed inderogabilmente palesati alla popolazione.

FF/as

IL DIRIGENTE
Ing. Ferdinando Farro



IL SINDACO
Dott. Nicola Marini



(1) Articolo inserito **dall'art. 2 del Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128**

Art. 29-decies.

Rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale ⁽¹⁾

1. Il gestore, prima di dare attuazione a quanto previsto dall'autorizzazione integrata ambientale, ne dà comunicazione all'autorità competente.
2. A far data dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, il gestore trasmette all'autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale, secondo modalità e frequenze stabilite nell'autorizzazione stessa. L'autorità competente provvede a mettere tali dati a disposizione del pubblico tramite gli uffici individuati ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 3.
3. L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, per impianti di competenza statale, o le agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, negli altri casi, accertano, secondo quanto previsto e programmato nell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 6 e con oneri a carico del gestore:
 - a) il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale;
 - b) la regolarità dei controlli a carico del gestore, con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché al rispetto dei valori limite di emissione;
 - c) che il gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione e in particolare che abbia informato l'autorità competente regolarmente e, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, tempestivamente dei risultati della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto.
4. Ferme restando le misure di controllo di cui al comma 3, l'autorità competente, nell'ambito delle disponibilità finanziarie del proprio bilancio destinate allo scopo, può disporre ispezioni straordinarie sugli impianti autorizzati ai sensi del presente decreto.
5. Al fine di consentire le attività di cui ai commi 3 e 4, il gestore deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini del presente decreto.
6. Gli esiti dei controlli e delle ispezioni sono comunicati all'autorità competente ed al gestore indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni di cui al comma 3, lettere a), b) e c), e proponendo le misure da adottare.
7. Ogni organo che svolge attività di vigilanza, controllo, ispezione e monitoraggio su impianti che svolgono attività di cui agli allegati VIII e XII, e che abbia acquisito informazioni in materia ambientale rilevanti ai fini dell'applicazione del presente decreto, comunica tali informazioni, ivi comprese le eventuali notizie di reato, anche all'autorità competente.
8. I risultati del controllo delle emissioni, richiesti dalle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale e in possesso dell'autorità competente, devono essere messi a disposizione del pubblico, tramite l'ufficio individuato all'articolo 29-quater, comma 3, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. 9. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, o di esercizio in assenza di autorizzazione, l'autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni:
 - a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
 - b) alla diffida e contestuale sospensione dell'attività autorizzata per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per l'ambiente;
 - c) alla revoca dell'autorizzazione integrata ambientale e alla chiusura dell'impianto, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo e di danno per l'ambiente.
10. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, l'autorità competente, ove si manifestino situazioni di pericolo o di danno per la salute, ne dà comunicazione al sindaco ai fini dell'assunzione delle eventuali misure ai sensi dell'articolo 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.
11. L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale esegue i controlli di cui al comma 3 anche avvalendosi delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente territorialmente competenti, nel rispetto di quanto disposto all'articolo 03, comma 5, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.

(1) Articolo inserito **dall'art. 2 del Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128**